



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE - ENERGIA



Settore Lavori Pubblici

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA SVOLGERSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO – **ZONA A** STAGIONE INVERNALE 2015/2016.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO

DATA: OTTOBRE 2015

ALLEGATO B

Redatto da:
(Ing. Renzo Ristori) 
(Geom. Salvatore Marceddu) 

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Renzo Ristori) 

Il Dirigente Settore LL.PP.
(Dott. Manuel Delogu) 



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE - ENERGIA

Settore Lavori Pubblici

**OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA SVOLGERSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO
ZONA A - STAGIONE INVERNALE 2015/2016.-**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente Capitolato Prestazione d'Appalto regola i rapporti tra la Provincia di Nuoro e la Ditta aggiudicataria del Servizio di sorveglianza, sgombero neve e spandimento sale sulle strade di competenza della Provincia di Nuoro ricadenti nella zona in oggetto.
2. Il servizio in oggetto comprende ogni tipologia di lavoro che l'appaltatore dovrà effettuare per attivarsi e mantenere libere dalla neve e dal ghiaccio e da abbondanti e grandi "brinate" ("Calabrosa" e/o "Galaverna") le strade provinciali individuate nell'elenco sottostante. In linea esemplificativa l'Impresa dovrà consentire, lungo le citate strade, il libero transito in qualsiasi condizione di innevamento, procedendo allo sgombero della neve, alla rimozione di piante o altro materiale trascinato dalla neve medesima sulla strada o in prossimità delle scarpate e lo spandimento di sale ogni qualvolta le condizioni meteo lo richiedano.

ELENCO DELLE STRADE OGGETTO DELL'APPALTO – ZONA A

Strada	Denominazione e percorso	Estesa Km+m
SP 2	Bivio ex SS 389 c/o Gianna 'Ferru - Passo Caravai	12+218
SP 2 bis	Bivio Sp. 48 - bivio SP 2	4+404
SP 2 Ter	Bivio SP 2 c/o Pratobello - Bivio SS 389 per Fonni	7+580
SP 4	Bivio SS 128 - Olzai - Teti - Austis - limite Provincia per Nughedu S. Vittoria (tratto dal km 0+000 al km 6+000 e dal km 19+000 al km 32+000)	19+000
SP 7	Montecorte - Desulo - Tascusi' - Fonni	32+400
SP 8	Bivio SS 298 c/o cantoniera Cossatzu - Gadoni limite provincia per Seulo (tratto dal km 0+000 al km 8+000) (in quanto dal Km. 8 al Km. 12 è chiusa al transito)	8+000
SC sn	"Cossatzu -Tascusi'" (tratto già sistemato)	5+200
SP 14	Lodine - Bivio Fonni	5+763
SP 22	SS 129 - Oliena - Orgosolo - Mamoiada - Bivio SP 30 - SS. 128 c/o Sarule (tratto dal km 21+000 al km 49+200)	28+200
SP sn	Sarule - bivio SP 22 c/o Monte Gonare	4+315
SP 29	SS N.128 - Ollolai (Vecchia strada di accesso a Ollolai)	1+870
SP sn	Bivio SS 128 - Ollolai (nuova strada)	2+000
SP 30	Gavoi - Lodine - Bivio SP 22 c/o Mamoiada	16+700
SP sn	SP 30 in località "San Cosimo" - SS 389 in località "Janna e ferru"	3+500
SP 31	Austis – SS. 128 per Sorgono	7+585
SP 42	Nuoro - Monte Ortobene	6+716
SP 48	Orgosolo - Montes	14+940
SP 58	Nuoro-Orgosolo (Tratto dal km 1+000 al km 2+000 e dal km 14+000 al km 18+000)	5+000
SP 60	Tiana-Teti	5+035
SP 61	Atzara – limite Provincia Oristano per Samugheo	6+680
SP 61 Bis	Atzara - Belvi	19+021
SP 68	SP61 in località Grughe – limite Provincia Oristano in località Canale Figus	5+139
SP 69	Fonni (abitato compreso)-Passo Caravai-limite Prov. Ogliastra c/o Passo Correboi	15+200
SP 71	Tonara - Tascusi'	14+700
ex SS389	Tratto Mamoiada - Bivio SS 389 c/o Gianna 'e Ferru	6+200
	TOTALE ESTESA CHILOMETRICA	257+366

3. Il Servizio per il mantenimento della transitabilità delle Strade Provinciali di cui al sopra citato elenco, consistente principalmente nelle seguenti lavorazioni:
- sorveglianza delle strade provinciali al fine di mantenerle libere dalla neve e dal ghiaccio e da abbondanti e grandi "brinate" ("Calabrosa" e/o "Galaverna");
 - sgombero della neve mediante utilizzo di adeguati automezzi (spazzaneve con lame, turbina, pala meccanica gommata, trattore con lama etc..) e dispositivi omologati, condotti da operatori in possesso dei requisiti necessari per la conduzione degli automezzi stessi;
 - fornitura, carico, trasporto e spandimento sale, mediante l'utilizzo di adeguati automezzi muniti di spandisale omologati e condotti da operatori in possesso dei requisiti necessari per la conduzione degli automezzi stessi;
 - rimozione piante o altro materiale trascinato dalla neve medesima sulla strada o in prossimità delle scarpate;
 - ogni altro apprestamento, nolo e onere occorrente per garantire il servizio di che trattasi.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo del Servizio posto a base di gara, per il periodo indicato al successivo articolo 14, è definito come segue:

1	Importo del Servizio a Corpo	€ 160.000,00
2	Importo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 37.800,00
(1+2)	Importo del Servizio a base d'appalto	€ 197.800,00
	Somme a disposizione	
3	Imposta Valore Aggiunto (22%)	€ 43.516,00
4	Contributo Autorità Vigilanza	€ 225,00
5	Spese pubblicità	€ 864,00
(3+4+5)	Totale somme a disposizione	€ 44.605,00
(1+2+3+4+5)	Totale complessivo Servizio	€ 242.405,00

2. Il Servizio verrà appaltato mediante procedura aperta e sarà aggiudicataria la Ditta che avrà fornito l'offerta economicamente più conveniente per la Provincia.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato all'importo del Servizio a Corpo che così ribassato costituirà, unitamente all'importo della manodopera, il prezzo contrattuale.
4. Il prezzo offerto deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, necessari all'espletamento del Servizio nelle condizioni previste dal presente Capitolato, con particolare riferimento alle disposizioni sulla Sicurezza e all'accensione delle polizze assicurative di cui al successivo art. 11.
5. Il contratto, ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., è stipulato "A CORPO".
6. Trattandosi di Servizio pagato a corpo, l'estesa chilometrica delle strade indicata all'art.1 deve considerarsi quale lunghezza utile per le lavorazioni di contratto ed ha carattere puramente indicativo.
7. L'Amministrazione, nell'ambito dei tratti stradali e loro pertinenze oggetto del presente appalto, si riserva il diritto, insindacabile, di affidare lavori e/o prestazioni di servizi di qualsiasi tipo ed importo ad altre Imprese, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni di sorta.
8. La Provincia si riserva comunque il diritto di variare l'entità delle quantità previste (in più o in meno) a seguito di variazioni della lunghezza dei vari tronchi stradali dovuti a nuove e diverse classificazioni delle strade, apertura al traffico di nuove tratte, cessioni di strade etc., apertura o chiusura delle strade esistenti a seguito di ordinanze ed eventualmente di affidare i maggiori tratti stradali allo stesso Appaltatore agli stessi patti e condizioni.
9. La fornitura del sale per uso stradale verrà effettuata direttamente dalla Ditta aggiudicataria, che dovrà inoltre curare lo stoccaggio del materiale presso proprio deposito ovvero in altri rientranti nella disponibilità dall'appaltatore.

ART. 3 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. Prima della sottoscrizione del Contratto ed in ogni caso prima dell'inizio del Servizio, l'Appaltatore dovrà produrre la seguente documentazione:
- Prova di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici in favore dei lavoratori dipendenti;
 - Elenco del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, intendendosi che tale elenco dovrà essere aggiornato qualora dovessero verificarsi eventuali variazioni durante l'esecuzione del contratto;
 - Il Piano Operativo di Sicurezza (in triplice copia).

2. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Impresa dovrà esibire al Direttore dell'Esecuzione del Servizio o al Responsabile Unico del Procedimento, prima dell'effettivo inizio dei lavori, almeno:
 - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., di macchine, attrezzature e opere provvisoriale;
 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato Prestazionale d'Appalto;
 - le eventuali tavole con gli elaborati grafici;
 - il Piano Operativo di Sicurezza, redatto dall'Impresa Appaltatrice secondo le indicazioni di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 106/2009;
 - Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - D.M.I.T. del 10 Luglio 2002;
 - Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145 per le parti ancora in vigore;
 - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
 - D.M. Lavori Pubblici del 9 giugno 1995;
 - D.M.I.T. del 10 luglio 2002.

Si intendono richiamate interamente tutte le norme di cui al vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, soprattutto per quanto riguarda le segnalazioni e l'uso delle macchine operatrici.

ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La Consegna e l'Avvio dell'Esecuzione del Servizio, sia effettuata anticipatamente che successivamente alla sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e' accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle lavorazioni inerenti il Servizio e di aver giudicato il Servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del Servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle lavorazioni inerenti il Servizio in appalto.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'APPALTATORE

1. Nell'espletamento del Servizio dovrà essere usata la massima cura per evitare danni alle strade, alle loro pertinenze e arredi (parapetti, barriere, segnali, segnalimiti, delineatori per strade di montagna, cippi chilometrici etc) e ai privati (accessi, recinzioni etc) e soprattutto, agli utenti della strada. Eventuali danneggiamenti dovranno essere riparati a cura e spesa dell'appaltatore.
2. L'appaltatore è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione del servizio, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a terzi e al transito durante lo svolgimento del Servizio, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo. L'appaltatore è, altresì, completamente e unicamente responsabile delle eventuali infrazioni a norme di legge, anche se commesse dai suoi dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, sulla circolazione stradale.
3. L'appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente Capitolato e dal relativo Contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. Prima della sottoscrizione del Contratto ed in ogni caso prima di iniziare il Servizio, l'Appaltatore dovrà produrre la seguente documentazione:
 - polizze assicurative per danni e responsabilità secondo quanto più diffusamente indicato all'art. 11;
 - prova di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici in favore dei lavoratori dipendenti;
 - piano Operativo di Sicurezza compilato in conformità all'Allegato XV del D.Lgs. 106/2009;
 - elenco del personale impiegato nella esecuzione dei lavori, intendendosi che tale elenco dovrà essere aggiornato qualora dovessero verificarsi eventuali variazioni durante l'esecuzione del contratto;
 - organigramma e prospetto organizzativo che dimostri la capacità, per mezzi e personale impiegato, di assolvere ai compiti oggetto dell'affidamento.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Prestazionale e a quelli previsti dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nonché dal D.Lgs n. 106 del 03/08/2009, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nel D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - L'appaltatore è responsabile del buon andamento del Servizio oggetto del presente Capitolato e deve garantire la disponibilità dei mezzi e degli operai necessari per il corretto svolgimento del servizio;
 - L'appaltatore dovrà provvedere all'acquisto, stoccaggio, carico e trasporto, a cura e spese dell'appaltatore, dei materiali antigelo (sale) dal luogo di stoccaggio al luogo di spargimento, da eseguirsi con mezzi idonei dell'impresa appaltatrice;
 - L'appaltatore dovrà provvedere all'individuazione e messa a disposizione, a cura e spese dell'appaltatore, del luogo di stoccaggio dei materiali antigelo;
 - L'appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, qualora si verificino impreviste situazioni che possano compromettere la pubblica incolumità e che in qualunque modo vengano segnalate all'appaltatore, all'esecuzione degli interventi attuabili o quantomeno all'apposizione della segnaletica, dandone al più presto comunicazione al personale stradale addetto alla sorveglianza;
 - L'appaltatore dovrà garantire, nel caso di forti neviccate o di neviccate prolungate, la sostituzione del personale impiegato con altro personale turnante senza interruzioni del Servizio e senza ulteriori costi;
 - L'appaltatore deve adottare a sue spese, durante l'esecuzione del Servizio di sgombero neve e di trattamenti antighiaccio e durante i trasferimenti dei mezzi impiegati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli autisti, operai e cose loro, nonché del personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza ed eventualmente viaggiante sui mezzi dell'impresa appaltatrice, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
 - Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni mezzo e attrezzatura; gli oneri per il montaggio - smontaggio, collaudo delle lame e/o apparecchiature relative, nonché il montaggio - smontaggio e collaudo del mezzo spargisale;
 - L'appaltatore è tenuto ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli automezzi, nonché delle attrezzature per sgombero e/o spargimento, per la regolare prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in materia;
 - L'appaltatore provvederà a segnalare quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possono impedire il regolare adempimento del Servizio;
 - L'Appaltatore dovrà prendere contatto con i Funzionari della Provincia addetti alla sorveglianza stradale per concordare priorità e dettagli del Servizio da svolgere, con particolare riguardo a rischi specifici, interferenze e misure particolari di prevenzione, nonché per concordare le modalità di scambio delle informazioni e aggiornamenti sull'esecuzione del Servizio.
2. Oltre agli adempimenti indicati ai punti precedenti, saranno a completo carico dell'Appaltatore i seguenti li Oneri ed Obblighi Particolari:
 - Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese eventuali opere provvisorie, e tutti gli adempimenti e accorgimenti per evitare danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
 - L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancanza, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti (per esempio, incidenti verificatisi a causa del ghiaccio formatosi per non aver provveduto a spandere preventivamente il sale; incidenti verificatisi a causa della neve non tempestivamente rimossa dalla strada, etc.), è a totale

carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, facendo fronte direttamente alle richieste di risarcimento danni che dovessero eventualmente essere indirizzate a questa Provincia.

Art. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente tutte le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:
 - nell'esecuzione del Servizio, che formano oggetto del presente atto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il Servizio suddetto. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci;
 - i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
 - è obbligato inoltre al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altro Ente competente e dalle Casse Edili o altri enti Previdenziali, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e se del caso anche agli uffici predetti, l'inadempienza accertata e procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'Amministrazione, per quanto disposto dall'art. 6, commi 3 e 4, del DPR 207/2010 in caso di inadempienze segnalate a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva a carico di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, procederà secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del citato DPR 207/2010.
4. Si riserva inoltre di esercitare la facoltà prevista dall'art.5 del citato DPR 207/2010 per cui, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 10 - ONERI E PRESCRIZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO

1. Sono a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri che derivano dall'Esecuzione del Servizio in presenza di traffico ed in particolare:
 - dalla frammentarietà del Servizio che dovrà essere condotto per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione del Servizio;
 - dalla necessità di eseguire il Servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la Sicurezza e la continuità della circolazione stradale come di volta in volta disposto dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.
2. Saranno altresì posti in essere gli apprestamenti per l'esecuzione del Servizio in presenza di traffico, prescritti dal D.M. 10/07/2002, e dal Piano Operativo di Sicurezza e comunque secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del Servizio.
3. L'impresa è obbligata a dotarsi della seguente segnaletica verticale: tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per lavori, fermi o in movimento devono essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II^a 398 art. 38 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992.
4. Tutto il personale addetto al servizio e presente sulle strade provinciali, a qualsiasi titolo, deve inderogabilmente indossare indumenti ad alta visibilità, almeno di classe 2, come previsto dal Disciplinare allegato al D.M. Lavori Pubblici del 09.06.1995.
5. In caso di incidenti stradali o comunque di fatti lesivi per gli utenti (*oltreché per il personale dipendente dell'Amministrazione, per quello dipendente dall'Impresa e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per la proprietà stradale e per cose e mezzi di proprietà*), che dovessero verificarsi durante o in conseguenza dell'esecuzione del Servizio, con particolare riguardo a quelli dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza la responsabilità di carattere sia civile che penale, sollevando l'Ente ed i suoi Dipendenti da ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti. L'appaltatore provvederà direttamente a risarcire i danni che dovessero eventualmente essere indirizzate a questa Provincia.

ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 (*garanzie a corredo dell'offerta*) e dall'articolo 113 (*garanzie di esecuzione*) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 54 comma 6 della L.R. 5/2007, l'Impresa è obbligata, prima della stipula del contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna del Servizio (*e, se in Via d'Urgenza, prima della Consegna*), a produrre una Polizza Assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa derivanti e che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori inerenti il Servizio, intendendo per terzi anche la Provincia di Nuoro, compresi i suoi mezzi ed il personale dipendente. Al momento della Consegna del Servizio, l'appaltatore dovrà fornire alla direzione del servizio copia delle polizze assicurative di seguito descritte.
2. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del Servizio e cessa alla data di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio.
5. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio.
6. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Provincia di Nuoro ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che possa provenire da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
7. Il prezzo offerto in sede di gara deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri per l'accensione di apposita Polizza di Assicurazione per R.C.T., R.C.O. sotto riportate.

La polizza R.C.O. copre la Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera e tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d'opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro e si accolla le eventuali richieste avanzate dall'INAIL o dall'INPS in caso di regresso ai sensi di legge oltre ad eventuali maggiori somme richieste dal dipendente.

La polizza R.C.T. dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade provinciali e dalle piazzole oggetto del presente Contratto, contenente altresì la specifica indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione del servizio e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

Le polizze devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T. - per catastrofe	€ 2.000.000,00
- per persona	€ 2.000.000,00
- per danni a cose ed animali	€ 2.000.000,00
R.C.O. - per sinistro	€ 2.000.000,00
- per persona lesa	€ 2.000.000,00

8. Oltre alle predette assicurazioni di legge, l'Appaltatore è tenuto a presentare una Polizza C.A.R. che copra anche i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio e che tenga specificatamente indenne la Provincia da eventuali danni, diretti ed indiretti, che possano essere arrecati a cose (edifici, strade etc.) o persone o veicoli presenti o transanti in vicinanza alle opere.

La Polizza Assicurativa C.A.R. deve essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/3/2004 n° 123 e prevedere le seguenti somme assicurate e le seguenti condizioni:

Sezione A - oggetto dell'Assicurazione: copertura assicurativa dei danni alle Opere durante la loro Esecuzione.

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente Provincia di Nuoro (compreso il personale da essa dipendente) o proprietario delle Opere Preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni espresse.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

• Partita 2 - Opere Preesistenti-

Nel rimborso, per la parte eccedente l'importo della Franchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del Massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell'esecuzione delle Opere assicurate;

Somma assicurata alla stipula pari Euro 2.000.000;

Sezione B - oggetto dell'Assicurazione: Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione del Servizio.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei Massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione al Servizio assicurato alla "Sezione A", che si siano verificati, durante l'esecuzione delle lavorazioni del Servizio stesso, nel luogo di esecuzione del Servizio indicato nella scheda tecnica, riportante l'elenco delle strade di cui al presente Capitolato Prestazionale, e nel corso della durata dell'Assicurazione per la "Sezione A".

Somma assicurata alla stipula pari Euro 2.000.000;

9. La Stazione appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Amministrazione appaltante anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.
10. Le Polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della Consegna del Servizio, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data del Certificato di Regolare Esecuzione; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima della Consegna dei lavori.
11. In mancanza di tali Polizze assicurative il Servizio non potrà essere consegnato
12. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno e non consentirà alcun pagamento all'Impresa.
13. Qualora l'Impresa sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del D.P.R. n. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

ART. 12 - ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

1. In base a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 13 agosto 2010, tutti i lavoratori dovranno essere muniti dell'apposita tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. Tale tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, deve contenere le generalità nonché ruolo/funzione del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

1. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardo e corretto. L'appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della Provincia in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Servizio dovrà essere garantito presumibilmente nel periodo compreso tra il 15 Novembre 2015 ed il 15 Aprile 2016 ed in ogni caso per cinque mesi dalla data della formale consegna del servizio, con possibilità di proroghe e rinnovi.

ART. 15 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. La formale Consegna del Servizio avverrà mediante apposito Verbale a firma del Direttore dell'Esecuzione del Servizio e controfirmato dall'Impresa Appaltatrice.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, quando esistano le condizioni di cui all'art. 302 del D.P.R. 207/1010 e s.m.i., può autorizzare il Direttore dell'Esecuzione del Servizio alla Consegna del Servizio in via d'Urgenza subito dopo che l'Aggiudicazione Definitiva è divenuta efficace.
3. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, l'Impresa Appaltatrice assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal capitolato, e dovrà fornire alla Direzione dell'Esecuzione del Servizio l'elenco dei mezzi impiegati con relative copie fotostatiche del libretto di circolazione, i nominativi degli operatori/autisti con relativi recapiti telefonici e il nominativo del responsabile della ditta con relativo recapito telefonico.
4. Inoltre, prima della stipula del contratto d'appalto o eventualmente non più tardi del giorno fissato per la sottoscrizione del Verbale di Consegna in via d'urgenza l'appaltatore dovrà consegnare alla Direzione dell'Esecuzione del Servizio tutte le Polizze Assicurative richieste nel presente Capitolato Prestazionale d'Appalto. In mancanza di dette Polizze Assicurative il servizio non potrà essere consegnato per inadempimento dell'Appaltatore.

5. In caso di impossibilità di poter effettuare la consegna del servizio per inadempienza dell'appaltatore (dovuta per esempio alla mancata consegna delle polizze assicurative, del P.O.S. o di quant'altro) o di mancata sottoscrizione del verbale di consegna (anche in via d'urgenza), la Provincia avrà la facoltà di procedere alla Revoca dell'Aggiudicazione Definitiva (se non ancora stipulato il Contratto), o alla risoluzione del Contratto ed all'incameramento della Cauzione Definitiva o, nel caso che il contratto non fosse ancora stipulato, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva ed all'incameramento della Cauzione Provvisoria, oltre, in entrambi i casi, al diritto di far valere ogni ragione per eventuali danni subiti.

ART. 16 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore è tenuto obbligatoriamente a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche diffuse a mezzo stampa, televisivo, Internet, o pubblicate nel Sito della Protezione Civile della R.A.S. o trasmesse via fax da parte della Provincia o della Prefettura.
2. L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad intervenire con sollecitudine, con zelo e diligenza, in qualsiasi ora del giorno e della notte, in giorni festivi o feriali, ogni qualvolta venga accertata da parte dell'appaltatore medesimo la necessità di intervento, sia per lo sgombero della neve che per il trattamento antighiaccio o per fronteggiare abbondanti e grandi "brinate" ("Calabrosa" e/o "Galaverna"), e ad attivare, di conseguenza, le azioni che riterrà più opportune al fine del mantenimento della sicurezza della circolazione.
3. Lo sgombero della neve dalle strade provinciali dovrà essere eseguito tempestivamente ogni volta esso sia necessario per consentire un sicuro transito dei veicoli sulle suddette strade; a titolo orientativo dovrà essere eseguito ogni qualvolta la neve abbia raggiunto l'altezza di cm. 4 e comunque tutte le volte che la Provincia lo richieda e in tutti i casi in cui, a causa delle temperature prossime ai Zero Gradi Centigradi (Celsius), lo strato di neve possa trasformarsi in ghiaccio.
4. Lo spandimento di sale, trattandosi di intervento preventivo, dovrà essere eseguito ogni volta si abbiano a temere pericolosi abbassamenti di temperatura, sia diurna che notturna, capaci di favorire la formazione di ghiaccio; in particolare si dovranno prevenire le gelate notturne, fatta salva la necessità di tenere sotto controllo anche di giorno i tratti di strada esposti a Nord o comunque in località poco soleggiate, e qualsiasi tratto stradale qualora le temperature minime siano prossime ai zero gradi centigradi (Celsius).
5. La sicurezza dei tratti di strada oggetto del servizio non dovrà essere compromessa dall'esecuzione del servizio stesso. La viabilità dovrà essere consentita in qualsiasi momento e in entrambi i sensi, su tutte le strade provinciali.
6. La stazione appaltante si riserva la prerogativa di stabilire le priorità d'intervento e coordinare gli interventi, fatta salva l'autonomia dell'Impresa aggiudicataria sull'organizzazione del servizio.
7. Allo scopo di consentire alla stazione appaltante una costante informazione sullo stato delle strade di pertinenza e, al contempo, il coordinamento degli interventi sulle stesse, l'appaltatore, dovrà comunicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, i nominativi degli autisti con relativo numero di telefono cellulare e quello di un referente sempre reperibile. Dovrà inoltre essere dotato di linea telefax e di dispositivo per la ricezione di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tali numeri di reperibilità saranno trasmessi anche alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Polizia Stradale di Nuoro, ai Vigili del Fuoco, alla Forestale, alla Protezione Civile della R.A.S. e all'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della R.A.S., che potranno rispettivamente fare delle comunicazioni o richieste di intervento direttamente all'Impresa Appaltatrice e Responsabile del Servizio; Ogni variazione di tali recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Settore competente.
8. La stazione appaltante, dal canto suo, comunicherà i nominativi dei propri Funzionari e Capi-Cantonieri, indicando l'orario di servizio ed eventuale reperibilità di ogni dipendente; prima della consegna del servizio l'Appaltatore e i detti Funzionari provvederanno a concordare una linea unitaria d'azione e l'appaltatore sarà inoltre edotto sulle problematiche e sui precedenti relativi ad ogni strada, al fine di ottimizzare l'organizzazione del Servizio.

ART. 17 – PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Si intendono richiamate interamente tutte le norme di settore, nonché il vigente Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione, soprattutto per quanto riguarda le segnalazioni e l'uso delle macchine operatrici.
2. L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza con relative opere a suo carico di tutte le prescrizioni in merito alle Assicurazioni ed oneri previdenziali a favore della relativa mano d'opera. L'appaltatore assume ogni responsabilità verso terzi, sollevando la Provincia da qualsiasi responsabilità commessa dallo stesso.
3. L'Impresa si assumerà tutte le responsabilità, sia civili che penali, per i danni alle persone e alle cose in genere per incidenti causati dal servizio (o mancata o tardiva attivazione del servizio stesso), per mancanza di segnali o per l'inefficienza di questi o per tutte le altre cause possibili, esonerando completamente la direzione dell'esecuzione del servizio ed il personale dipendente della Provincia, che curano esclusivamente il buon andamento del servizio stesso nell'interesse dell'Amministrazione appaltante.

4. L'appaltatore dovrà redigere, in duplice copia, un chiaro ed esauriente rapporto per il servizio effettuato settimanalmente, regolarmente datato e firmato; una copia sarà trattenuta dall'appaltatore mentre l'altra, vistata dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio, sarà trattenuta dalla Provincia.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà e il diritto di effettuare, in qualunque momento, verifiche e controlli a campione sulla regolare esecuzione del servizio con il proprio personale; il personale stesso dovrà far risultare l'ora, le circostanze e le risultanze del controllo effettuato predisponendo eventuale verbale di verifica del servizio.
2. Qualora da tali verifiche risultino difformità rispetto agli obblighi contrattuali, il Direttore del Servizio proporrà le detrazioni del caso, che saranno applicate dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 19 - SICUREZZA

1. Prima della sottoscrizione del Contratto (e in caso di consegna in via d'urgenza prima della consegna del servizio) l'Appaltatore deve presentare all'Amministrazione il (P.O.S.) Piano Operativo di Sicurezza (in triplice copia) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio, redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 106/2009, a garanzia della sicurezza fisica dei lavoratori, e ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'ipotesi di Associazione temporanea di Imprese o di Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale Capogruppo.
3. L'impresa è tenuta all'osservanza integrale di quanto disposto dal D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e del D.Lgl n. 106 del 03/08/2009 recante "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
4. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi idonei atti a garantire la massima sicurezza durante il servizio e adottare, inoltre, tutti gli accorgimenti e le procedure atte a garantire l'incolumità delle persone terze e delle cose, nel rispetto anche di quanto previsto dal Codice della Strada provvedendo quindi a:
 - portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento del servizio;
 - fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro;
 - disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
 - curare che tutte le attrezzature e mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
 - informare immediatamente l'Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

ART. 20 – COSTI PER LA SICUREZZA

1. In fase di valutazione preventiva dei rischi di interferenze relativi all'appalto in oggetto, non sono state individuate interferenze, ma solamente rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa appaltatrice. Inoltre, non essendoci rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il DUVRI, non sussistono di conseguenza costi aggiuntivi della sicurezza. Ne deriva, pertanto, che non risultano costi della sicurezza scorponabili dall'appalto, non soggetti a ribasso d'asta da parte dell'Impresa.

ART. 21 - SUBAPPALTI

1. E' consentito affidare in subappalto ad altra impresa qualificata parte del Servizio (per una percentuale massima del 30%).
2. Il subappalto sarà regolato ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e la volontà di concedere parte del servizio in subappalto dovrà essere manifestata al momento dell'offerta.
3. La qualificazione tecnica ed economica che dovrà possedere il subappaltatore verrà determinata, al momento del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, in relazione alla specifica parte del Servizio ed alla sua relativa percentuale da concedere in subappalto.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte del servizio non esonera in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'Ente della buona esecuzione del servizio stesso, sollevando pertanto il medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati.

2. L'appaltatore dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato Prestazionale d'Appalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore, a pena di nullità del contratto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii. A tal fine tutti i movimenti finanziari relativi al contratto devono essere registrati sui conti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. In caso di subappalto, l'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti conclusi con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata L.136/2010.

ART. 24 - DOTAZIONE TECNICA DELL'IMPRESA DURANTE L'APPALTO

1. Elementi fondamentali dell'appalto, nei riguardi degli interventi di sgombero neve e spargimento del sale, sono l'operatività immediata e continuativa dell'impresa in ogni momento, il rispetto dei tempi di intervento e un'adeguata dotazione tecnica, che costituiscono nel loro insieme presidio inderogabile alla sicurezza stradale.
2. Si stabiliscono quindi i seguenti requisiti tecnici e dotazioni minime dell'impresa, per la prestazione:

lett.	DESCRIZIONE	DOTAZIONE MINIMA
a	Aree di cantiere che costituiscano basi operative dell'impresa, per tutta la durata dell'appalto, con ubicazioni tali da non superare una distanza di Km 100 tra loro. Le aree dovranno essere idonee per ospitare almeno i seguenti locali nel rispetto delle normative vigenti: ricovero mezzi, uffici, impianti deposito sale, parcheggi.	2
b	Unità risorse umane tutte idonee alla conduzione delle macchine operatrici sotto elencate	8
c	Spazzaneve con vomero raschia neve e/o turbina e spandisale	3
d	Trattori gommati di potenza CV 80/100 o macchina operatrice o autocarro equivalente con attacco rapido per lama sgombraneve	2
e	Autocarri con portata almeno ql 35,00 (preferibilmente con apparecchiatura "spargi sale" trainata o montata)	3
f	Lame sgombra - neve, relative ai mezzi di cui sopra e n. 6 attrezzature "spargi sale"	6
g	Mezzo idoneo al carico e scarico del sale (muletto o simile mezzo idoneo)	2
h	Scorta fissa di sale in quintali	2.000

3. I mezzi su riportati dovranno essere regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per la circolazione su strade pubbliche e devono essere provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrati e dotati di tutto quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.
4. Il personale e i mezzi di cui sopra dovranno essere immediatamente reperibili, in qualsiasi giorno nel periodo contrattuale, in orario diurno o notturno.
5. L'Impresa, nel caso di avarie di uno o più mezzi, deve prontamente intervenire e provvedere alla riparazione nel minor tempo possibile. Qualora la riparazione dell'avaria richieda un tempo superiore alle 2 (due) ore, l'impresa dovrà provvedere allo sgombero con mezzi di riserva di analoghe caratteristiche da inviare immediatamente sul luogo di impiego.
6. Tutti i mezzi, attrezzature e materiali su elencati, saranno distribuiti, come meglio ritenuto opportuno dall'Appaltatore, nelle aree di cantiere costituenti basi operative.
7. Le aree di cantiere dovranno essere perfettamente operative e dotate delle attrezzature di cui sopra, improrogabilmente entro dieci giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della data di consegna del

Servizio. L'operatività del cantiere, e la dotazione delle attrezzature, dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio alla scadenza del termine di cui sopra. Tutte le attrezzature dovranno essere in proprietà dell'impresa o delle imprese costituite in raggruppamento, o in locazione finanziaria; parte dell'attrezzatura di cui sopra potrà essere noleggiata in via esclusiva con contratto di durata non inferiore alla durata del contratto.

8. La costituzione del cantiere, con la dotazione minima di mezzi come sopra rappresentata, è obbligatoria.
9. La mancata costituzione del cantiere nelle forme e nei tempi di cui sopra comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e l'incameramento della cauzione; la diminuzione di operatività e di mezzi nel corso del servizio, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
10. L'offerta dovrà contenere una dichiarazione esplicita dalla quale risulti il possesso o in alternativa, in caso di aggiudicazione, l'impegno alla locazione finanziaria o noleggio delle dotazioni tecniche di cui sopra.

ART. 25 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, previa presentazione di regolare fattura, validata dall'ufficio tecnico provinciale, dopo aver verificato, mediante acquisizione del DURC, la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e l'adempimento con Equitalia secondo le scadenze sotto indicate:
 - pagamento in acconto del 60 % dell'importo contrattuale, per il servizio eseguito a tutto il 15 Febbraio 2016, entro il successivo mese di marzo;
 - pagamento a saldo del restante 40% dell'importo contrattuale, per il servizio eseguito a tutto il 15 aprile 2016 entro il mese di maggio;
2. La liquidazione del saldo avverrà dopo che l'Ufficio Tecnico abbia accertato che il patrimonio stradale non abbia subito danni e che l'appaltatore abbia provveduto alla liquidazione di tutti i danni causati a terzi durante l'esecuzione del servizio o subiti da terzi in conseguenza della mancata o tardiva attivazione del Servizio (*per esempio, incidenti verificatisi a causa del ghiaccio formatosi per non aver provveduto a spandere preventivamente il sale; incidenti verificatisi a causa della neve non tempestivamente rimossa dalla strada, etc.*).
3. Il servizio verrà contabilizzato e liquidato con l'applicazione del Compenso a Corpo riportato nel presente Capitolato Prestazionale facente parte integrante e sostanziale del Contratto, al netto del ribasso d'asta.
4. Si richiama quanto prescritto dalla L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, per cui il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante Bonifico Bancario o Postale; a tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, pena nullità assoluta del contratto stesso, l'apertura di un conto corrente dedicato.

ART. 26 – PAGAMENTO SUBAPPALTATORI

1. Con deliberazione n° 15 del 27.01.2003 la Giunta Provinciale ha stabilito che la Stazione appaltante provvede al pagamento direttamente ai subappaltatori o cottimisti dell'importo del servizio dagli stessi eseguiti. I soggetti aggiudicatari comunicano all'Ente Appaltante la parte del servizio eseguito dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore medesimo.

ART. 27 - PENALI

1. Considerato che un ritardo nell'esecuzione del Servizio recherebbe sicuramente pregiudizio alla pubblica incolumità, si è ritenuto opportuno aggravare l'entità della penale prevista dal coordinato disposto degli art. 298 e 145 comma 3 del DPR 207/2010. Pertanto, qualora anche una sola strada sia rimasta impraticabile per la presenza di neve ovvero di ghiaccio per un tempo prolungato, si fissa una penale di €. 1.000,00 per ogni frazione di giorno superiore alle (sei) 6 ore. Se comunque complessivamente la penale supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, considerato che il fatto che una strada sia impercorribile con sicurezza per un tempo prolungato è considerata una grave inadempimento contrattuale, potrà procedere direttamente alla risoluzione del Contratto in danno all'Appaltatore.
2. La penale di cui al presente articolo sarà applicata in detrazione in occasione del pagamento della relativa rata di saldo.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - frode nell'esecuzione del servizio;
 - in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali non osservati, fra le quali rientrano la mancata osservanza del Piano Operativo di Sicurezza e il mancato rispetto di quanto indicato nella declaratoria del servizio di cui all'Art. 3 punto d);
 - inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi ed alle modalità d'esecuzione;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - arbitrario abbandono o sospensione del servizio e mancata ripresa, senza giustificato motivo, da parte dell'appaltatore;
 - non rispondenza dei mezzi utilizzati alle specifiche di contratto e alle finalità del servizio.
2. Il contratto è, altresì, risolto in caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
 3. In caso di fallimento o di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore, la Provincia si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato.

ART. 29 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

1. Non è prevista la clausola compromissoria, pertanto è escluso il ricorso all'arbitrato; ogni eventuale contenzioso è demandato alla giurisdizione ordinaria con Foro competente presso il Tribunale di Nuoro.

INDICE:

ART. 1 – Oggetto del Servizio	2
ART. 2 - Ammontare dell'appalto.....	3
ART. 3 - Documenti da presentare	3
ART. 4 - Documenti che faranno parte del contratto	4
ART. 5 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	4
ART. 6 – Responsabilità in capo all'Appaltatore	4
ART. 7 – Obblighi dell'Appaltatore preliminari all'inizio dei lavori	5
ART. 8 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	5
Art. 9 - Obblighi in materia retributiva, previdenziale e assicurativa	6
ART. 10 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione del Servizio in presenza di traffico.	6
Art. 11 - Obblighi assicurativi	7
ART. 12 - Adempimenti per il riconoscimento del personale	8
ART. 13 - Obblighi del personale	8
ART. 14 - Durata del contratto	8
Art. 15 – Consegna del Servizio	8
ART. 16 – Modalità di attivazione del servizio	9
Art. 17 – Prescrizioni tecniche.....	9
Art. 18 - Verifiche e controlli	10
Art. 19 - Sicurezza	10
ART. 20 – Costi per la Sicurezza.....	10
ART. 21 - Subappalti	10
ART. 22 – Responsabilità in materia di subappalto.....	10
ART. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari	11
ART. 24 - Dotazione tecnica dell'Impresa durante l'appalto	11
ART. 25 – Modalità di pagamento del corrispettivo	12
ART. 26 – Pagamento Subappaltatori	12
Art. 27 - Penali.....	12
Art. 28 – Risoluzione del Contratto	12
ART. 29 - Esclusione dell'arbitrato	13